

Disposizioni Anticipate di Trattamento

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, o legge sul “testamento biologico” o “biotestamento”, che mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” ed ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere le proprie volontà attraverso apposite disposizioni, le DAT.

Cosa sono le DAT

Le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono disposizioni attraverso cui ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della capacità di agire può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Sono esenti da obbligo di registrazione, da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Come rendere le DAT

Le DAT possono essere rese da ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito in forma autonoma adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte. Le DAT possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata.

In quest'ultimo caso, il testamento biologico è redatto autonomamente su carta semplice e deve essere sottoscritto dal disponente e dal fiduciario, se nominato; il predetto documento deve essere poi consegnato personalmente dal disponente all'Ufficio stato civile del Comune di residenza. Il disponente deve anche affidare una copia delle DAT al fiduciario. L'incarico al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che va comunicato al disponente. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario oppure il fiduciario abbia rinunciato all'incarico oppure sia deceduto o sia diventato incapace, le DAT mantengono la propria efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità, qualora non vi sia un fiduciario, compete al Giudice Tutelare nominare un Amministratore di Sostegno, ai sensi del capo I – Titolo XII – Libro I del Codice civile.

Come depositare le DAT

L'art. 4 della legge n. 219/2017 prevede la possibilità che le DAT possano essere consegnate all'ufficiale dello stato civile del proprio Comune di residenza.

L'Ufficiale di stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa e non può partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della medesima dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, annotarle in apposito Registro e conservarle in luogo sicuro.

Il trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

La consegna delle DAT all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica

L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT presentate personalmente dal disponente residente nel Comune.

L'ufficiale dello Stato Civile NON PUO' ricevere le DAT recate da disponenti non residenti.

Le DAT devono essere PERSONALMENTE PRESENTATE dal disponente in originale.

Al momento della presentazione della DAT il disponente presterà o meno il proprio consenso al deposito della disposizione anticipata di trattamento in formato digitale nella Banca Dati Nazionale istituita dal Ministero della Salute.

All'atto della presentazione verrà rilasciata idonea ricevuta da apporre sull'originale: qualora il disponente dichiari il proprio consenso al deposito di una copia digitale della disposizione nella Banca Dati Nazionale, l'originale cartaceo munito di ricevuta verrà restituito dal disponente, qualora, invece, non presti il consenso la DAT in originale verrà depositata e conservata nella Casa Comunale (a tal vengono accuratamente custodite e conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali) e al disponente sarà restituita copia conforme con allegata copia della ricevuta di deposito.

Le DAT ricevute vengono registrate in un ordinato elenco cronologico, appositamente predisposto nel programma informatico in dotazione del Settore, e poi registrate nella banca dati del Ministero della Salute, di cui all'art. 1, comma 418 della L. n. 215/2017.

La Circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2020, n. 2, Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" ha disciplinato nello specifico le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento nella Banca Dati Nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.

L'Ufficiale di Stato Civile non autentica la firma apposta in calce alla DAT, limitandosi a verificare che la stessa sia autografa.

L'Ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni od avvisi in merito al contenuto, limitandosi a verificare i presupposti della consegna (cioè l'identità del disponente e la sua residenza anagrafica nel Comune) e a riceverla, come disposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con Circolare

dell'8.2.2018, n. 1, a registrarla ed eventualmente, previo consenso, depositarla, come disposto dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 31.1.2020, n. 2.

Costo del servizio

Il servizio è totalmente gratuito.

INFORMAZIONI UTILI

L'Amministrazione Comunale di Siderno ha provveduto ad istituire il “Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento” per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà in materia di trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita dei cittadini residenti come previsto dalla normativa. Le DAT sono modificabili e revocabili in ogni momento, nelle stesse forme in cui sono state rese.

NORMATIVA di riferimento

[Legge 22 dicembre 2017, n. 219](#)

[Circolare 8 febbraio 2018 n 1](#)

[Circ-002-servdemo-31-01-2020 1](#)

[Art 1 commi 418 419 legge 27 dicembre 2017 n. 205](#)

Modulistica da scaricare:

[Modulo di consegna delle DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento](#)

Ufficio di riferimento

Stato Civile -Comune di Siderno c/o Palazzo Municipale Piazza Vittorio Veneto Snc.

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00;

Giovedì dalle 15:30 alle 17:45